

eletto da un corpo elettorale, dapprima ristretto poi sempre più esteso (suffragio universale).

Inoltre, esso si fonda sul principio della tendenziale separazione dei poteri, necessaria per rompere il monopolio del potere in capo al sovrano assoluto, unita alla previsione di un sistema di pesi e contrappesi (*checks and balances*). Questi sono volti a evitare abusi a danno dei cittadini ai quali le costituzioni riconoscono e garantiscono alcuni diritti fondamentali (libertà personale, proprietà, ecc.).

Secondo la tripartizione dei poteri, teorizzata nel XVIII secolo da Montesquieu, il potere legislativo spetta a un parlamento elettivo, il potere esecutivo al re e agli apparati burocratici da esso dipendenti, il potere giudiziario a una magistratura indipendente.

Un terzo elemento strutturale dello Stato di diritto è l'inserimento nelle costituzioni di riserve di legge. Queste escludono (riserva di legge assoluta, come quella in materia penale) o limitano (riserva di legge relativa, come quella in materia tributaria) anzitutto il potere normativo del governo. Anche i poteri puntuali dell'amministrazione che si manifestano in provvedimenti volti a incidere sui diritti dei cittadini (espropriazioni, ordini, sanzioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) devono trovare un fondamento nella legge.

Per rendere effettive la sottoposizione del potere esecutivo alla legge e la garanzia dei diritti di libertà, lo Stato di diritto richiede un quarto elemento: che al

2

cittadino sia riconosciuta la possibilità di ottenere la tutela delle proprie ragioni nei confronti della pubblica amministrazione innanzi a un giudice imparziale e indipendente dal potere esecutivo.

Il sistema della giustizia amministrativa ha anche una dimensione organizzativa che si manifesta su più versanti: organici dei magistrati e del personale amministrativo; distribuzione dei carichi di lavoro tra collegi giudicanti e all'interno di questi tra i singoli magistrati; informatizzazione degli uffici e degli adempimenti processuali (secondo il modello del processo telematico); governo del personale e disciplina delle carriere; assegnazione di risorse per le spese di funzionamento.

La dimensione organizzativa condiziona inevitabilmente la capacità della giustizia di offrire risposte adeguate alla domanda di giustizia in termini di tempi e di qualità delle decisioni. Il «servizio pubblico» giustizia deve essere dunque organizzato in modo da assicurare livelli elevati di efficienza e di efficacia delle «prestazioni».

* * *

Da tempo è stato affermato in dottrina che il fine immediato della giustizia amministrativa è la protezione dei diritti e degli interessi individuali attraverso l'accertamento della legittimità e regolarità degli atti amministrativi.

In realtà il cittadino si colloca in una posizione di soggezione sul piano del diritto sostanziale rispetto all'amministrazione che esercita il potere amministrativo.

Tuttavia, quando il cittadino attiva i rimedi giurisdizionali per tutelare i propri diritti e interessi, la sua posizione, nel rapporto processuale instaurato, diviene paritaria rispetto a quella della pubblica amministrazione, secondo il principio della «parità delle armi». La parità delle parti nel contraddittorio innanzi a un giudice terzo e imparziale è ormai espressamente enunciata dall'art. 111, comma 2, Cost. La posizione del giudice, sia esso ordinario, sia esso amministrativo, deve essere equidistante da entrambe le parti, pubblica e privata.

2. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E

L'ambito della giurisdizione del giudice ordinario e le forme di tutela ammissibili nei confronti della pubblica amministrazione sono definiti dalla l. n. 2248/1865, All. E, abolitiva del contenzioso amministrativo, già richiamata. La disciplina processuale è essenzialmente quella prevista dal codice di procedura civile.

Per il giudice amministrativo, le tappe più importanti possono essere così individuate: il sistema del contenzioso amministrativo negli Stati preunitari; il sistema del giudice unico (autorità giudiziaria ordinaria) sperimentato tra il 1865 e il 1889; l'istituzione del giudice amministrativo nel 1889 e gli assestamenti fino alla Costituzione del 1948; l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali nel 1971; il Codice del processo amministrativo del 2010.

In Francia, un siffatto sistema venne introdotto in epoca antecedente alla Rivoluzione del 1789. Specialmente sotto il regno di Luigi XVI esso raggiunse un grado elevato di sviluppo, man mano che prese corpo la tendenza a differenziare anche sotto il profilo organizzativo e procedurale la trattazione degli affari puramente amministrativi (amministrazione attiva), affidati in genere a organi monocratici, da quelli contenziosi, affidati invece a organi collegiali (amministrazione contenziosa).

Il modello del contenzioso amministrativo francese fu adottato in numerosi Stati europei (Spagna, Portogallo, Grecia, Romania, ecc.), tra i quali l'Italia. 5

In Italia, il contenzioso amministrativo modellato sull'esperienza francese venne imposto con l'occupazione napoleonica e con l'instaurazione del Regno d'Italia (nel 1805), in quasi tutti gli Stati preunitari.

Con l'unificazione nazionale proclamata il 17 marzo 1861, si pose il problema di riordinare e uniformare anche la materia della giustizia amministrativa organizzata in modi diversi negli stati preunitari.

All'indomani dell'unificazione nazionale si accese in Italia un dibattito sulla giustizia amministrativa che accompagnò vari progetti di riforma presentati al Parlamento tra il 1861 e il 1864. Da un lato si ponevano i fautori della continuità del sistema del contenzioso amministrativo, opportunamente perfezionato (Crispi, Cordova, Rattazzi); dall'altro i fautori dell'abolizione integrale del precedente sistema

(Minghetti, Mancini) ritenuto illiberale. Secondo questi ultimi, infatti, «uno è il diritto e una quindi la giustizia» con la conseguente necessità di sopprimere forme di tutela diverse da quella offerta dal giudice ordinario.

La l. n. 2248/1865, All. E, fissò un punto di equilibrio tra libertà del cittadino e prerogative dell'amministrazione, vale a dire tra le esigenze del garantismo e dell'efficienza dell'azione amministrativa, lungo alcune linee fondamentali che hanno condizionato fino a oggi il nostro sistema della giustizia amministrativa.

Anzitutto, la l. n. 2248/1865, All. E, contiene una *pars destruens*, cioè l'abolizione del sistema del contenzioso amministrativo, conservando peraltro alcune giurisdizioni speciali e in particolare quella della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e pensioni (artt. 1 e 12).

Nella *pars construens* stabilisce che le controversie attribuite in precedenza al contenzioso amministrativo «saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge» (art.1).

Il criterio di riparto delle competenze tra il giudice ordinario e l'autorità amministrativa è disciplinato dai due successivi artt. 2 e 3, il primo ancor oggi in vigore, il secondo rimasto inattuato.

L'art. 2 devolve alla giurisdizione ordinaria «tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie per le quali si faccia questione d'un diritto civile o politico».

Traccia così i limiti esterni della giurisdizione ordinaria in base al criterio della titolarità di un diritto soggettivo.

Individuati dall'art. 2 i limiti esterni, gli artt. 4 e 5 tracciano i limiti interni della giurisdizione, cioè i tipi di sentenze che il giudice ordinario può emanare in presenza di un atto emanato dalla pubblica amministrazione.

In primo luogo, secondo l'art. 4, comma 1, ove la controversia riguardi «un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa» i giudici «si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio».

Pertanto, oggetto della cognizione del giudice ordinario sono solo gli effetti prodotti dall'atto sul diritto soggettivo dedotto in giudizio al fine di reintegrarlo nel caso in cui venga accertata una violazione. La sentenza resa dal giudice ordinario non investe direttamente l'atto e di conseguenza gli effetti da esso prodotti eventualmente nei confronti anche di altri soggetti e non può contenere una dichiarazione di illegittimità del medesimo a valenza generale.

Ciò è confermato dall'art. 4, comma 2, e dal successivo art. 5.

L'art. 4, comma 2, prevede che «l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative». Solo a queste ultime, dunque, è riservato il potere di rimuovere l'atto illegittimo con effetti nei confronti di tutti i destinatari.

Il giudice ordinario non può emanare sentenze costitutive sotto forma di annullamento, revoca, modifica, sospensione di un atto amministrativo e, più in generale, di sostituzione diretta o indiretta della volontà espressa dall'amministrazione con l'atto amministrativo (per esempio, di condanna a emanare un determinato provvedimento o a svolgere un'attività che consista nell'esercizio di una potestà pubblica). Le pronunce di questo genere finirebbero per incidere sulla sfera di attività riservate alla pubblica amministrazione e ciò in contrasto con il principio della separazione dei poteri.

Tuttavia, per non vanificare la portata precettiva delle sentenze, l'art. 4, comma 2, pone un obbligo in capo all'amministrazione di conformarsi al giudicato (le amministrazioni «si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso»).

L'art. 5 stabilisce che «le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi» (la cd. *disapplicazione*). Letta in negativo, la disposizione consente dunque al giudice di disapplicare il provvedimento illegittimo e lesivo del diritto soggettivo, cioè di decidere la controversia senza tener conto di esso.

Molti casi di «amministrazione pura» sprovvisti di tutela giurisdizionale furono stigmatizzati da Silvio Spaventa, in un celebre discorso pronunciato a Bergamo nel

1880, che diede un impulso decisivo alla riforma del sistema della giustizia amministrativa. Tra quelli citati dall'illustre uomo politico e giurista rientravano, per esempio, nel solo settore della polizia preventiva, il rilascio del porto d'armi, l'autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali, l'avvio di attività economiche (alberghiere, copisterie, agenzie di mediazione, ecc.), la dichiarazione di insalubrità o pericolosità di fabbriche o depositi.

Per tutti questi «rapporti d'interesse, in cui un cittadino può essere offeso, non vi era altro rimedio che il ricorso gerarchico, uno strumento che non offriva una garanzia sufficiente di giustizia. Solo con la legge n. 241 del 1990 (!) sul procedimento amministrativo si è giunti ad affermare i principi del "giusto procedimento" amministrativo e dell'obbligo di motivazione del provvedimento.

In presenza di questa situazione di sostanziale regresso della tutela rispetto al sistema del contenzioso amministrativo si aprì un dibattito politico e dottrinale.

Il disegno di legge Crispi, presentato al Senato il 22 novembre 1887, che si tradusse nella legge 31 marzo 1889, n. 5992 «Modificazioni della legge sul Consiglio di Stato», proponeva di integrare la tutela offerta dal giudice ordinario attribuendo una nuova competenza giustiziale al Consiglio di Stato.

La l. n. 5992/1889, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato venne dunque emanata nel segno della continuità con la legge del 1865, che non fu abrogata, sia

rispetto all'esperienza ritenuta positiva dell'attività svolta dal Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al re.

Alla IV Sezione del Consiglio di Stato venne attribuita la competenza a «decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi collegi amministrativi» (art. 3, comma 1, confluito nell'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato).

Questa scarna disposizione chiariva dunque anzitutto che essa era concepita come un completamento della tutela garantita dal giudice ordinario la cui competenza era espressamente fatta salva. Essa inoltre delineò le caratteristiche del nuovo tipo di procedimento con disposizioni poi confluite, con poche variazioni, nel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato del 1924, nella legge del 1971 istitutiva dei TAR e finanche nel Codice del processo amministrativo.

L'art. 3 sopra citato costruì il nuovo rimedio come ricorso avente per oggetto l'impugnazione di provvedimenti illegittimi lesivi di un interesse individuale. Proprio sulla base di questa disposizione la giurisprudenza elaborò via via la teoria dei vizi del provvedimento e, come si vedrà, la nozione di interesse legittimo.

10

Va sottolineato che il ricorso alla IV Sezione non era ammesso contro i provvedimenti emanati dal governo nell'esercizio del potere politico.

Sotto il profilo procedimentale, l'art. 7, comma 1, stabilì che il ricorso alla IV Sezione poteva essere proposto soltanto contro i provvedimenti definitivi, esperiti cioè i ricorsi gerarchici, regola che verrà superata soltanto con l'art. 20 della legge del 1971 istitutiva dei TAR. L'art. 7, comma 2, pose anche il principio dell'alternatività del ricorso alla IV Sezione rispetto al ricorso straordinario al Re. Il nuovo tipo di rimedio, dunque, venne concepito come aggiuntivo anche rispetto ai rimedi amministrativi già previsti dall'ordinamento.

11

L'art. 9 fissò in 60 giorni il termine generale per la notifica del ricorso all'autorità che ha emanato l'atto e in 30 giorni successivi alle notifiche il termine per il deposito. L'art. 12, comma 2, delineò una disciplina della fase cautelare prevedendo che «l'esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni». L'art. 16 stabilì alcune regole sull'istruttoria.

Quanto ai tipi di pronuncia, l'art. 17 pose la regola che *in caso di accoglimento del ricorso la IV Sezione «annulla l'atto o il provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa»*. Alla IV Sezione, dunque, venne attribuito espressamente quel potere di emanare pronunce costitutive espressamente negato al giudice ordinario dall'art. 4, 1. n. 2248/1865, All. E.

mantenuta inalterata, pur con i numerosi aggiustamenti e perfezionamenti successivi, fino ai nostri giorni.

* * *

Una seconda questione atteneva alla tripartizione dei vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) deducibili innanzi alla IV Sezione. Poiché infatti, nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione della legge erano stati espunti due altri vizi (l'abuso di potere e la manifesta ingiustizia) elencati inizialmente nell'articolo, si poteva ritenere che il sindacato di legittimità esercitato dalla IV Sezione non abbracciasse tutte le possibili configurazioni dell'illegittimità del potere amministrativo.

Dopo qualche incertezza iniziale la IV Sezione affermò che una scelta discrezionale compiuta dall'autorità amministrativa non può essere censurata in sede di legittimità *«se non contiene nulla d'illogico e d'irrazionale o di contrario allo spirito della legge»*. Se ne poteva dedurre, *a contrario*, una nozione di legittimità piuttosto ampia che innescò a poco a poco, pur con qualche temporaneo passo indietro, quel lungo processo di elaborazione dell'eccesso di potere: quando l'attività amministrativa non persegue i fini indicati dalla legge (per travisamento dei fatti, per errore manifesto, per sviamento dal fine), è illegittima per eccesso di potere.

13

In definitiva, già dagli aspetti sin qui considerati emerge come il processo amministrativo si venne via via consolidando, con riferimento alla competenza generale di legittimità attribuita alla IV Sezione, come un processo da ricorso di tipo essenzialmente cassatorio, cioè di caducazione (annullamento) di provvedimenti amministrativi illegittimi.

3. L'EVOLUZIONE FINO ALLA COSTITUZIONE

Per più di trent'anni dopo l'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato (1889) il legislatore si astenne dall'intervenire in materia di giustizia amministrativa.

Una riforma legislativa, sempre all'insegna della continuità, venne realizzata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840. 14

Un riordino formale della normativa venne effettuato con TU delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054, abrogato dal Codice del processo amministrativo.

Fino all'avvento della Costituzione repubblicana del 1948 non intervennero in materia di giustizia amministrativa ulteriori modifiche legislative di rilievo.

La giustizia amministrativa non fu oggetto di particolare attenzione in sede di Assemblea costituente.

Fu respinta la proposta di riforma radicale avanzata da Pietro Calamandrei, volta a eliminare la struttura dualistica attribuendo al solo giudice ordinario la tutela

giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione con poteri decisori coincidenti con quelli esercitati con riguardo alle controversie tra soggetti privati. Si tratta peraltro di una proposta che di tanto in tanto riaffiora nel dibattito dottrinale. Le disposizioni costituzionali in materia di giustizia amministrativa si limitarono dunque a recepire le scelte operate dal legislatore ordinario evitando peraltro di rendere troppo rigido il sistema.

Prevale il giudizio secondo il quale la Costituzione non ha fatto altro che «confermare il sistema già vigente limitandosi ad elevare i suoi principi a norme di ordine costituzionale».

15

4. GLI SVILUPPI FINO AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il quadro iniziò a mutare in seguito a una sentenza della Corte costituzionale che dichiarò incostituzionali le disposizioni relative alla composizione delle Giunte provinciali amministrative (sentenza 22 marzo 1967, n. 30).

Dal vuoto normativo creato da questa, ma anche, come si vedrà, da altre sentenze quasi coeve della Corte costituzionale relative ad altri organi amministrativi periferici con funzioni giurisdizionali, trasse origine la legge n. 1034/1971 che istituì i Tribunali amministrativi regionali (insediati effettivamente nel 1974), rimasta in vigore fino al Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010).

Le novità più rilevanti contenute nella legge 1034/1971 furono anzitutto l'aver qualificato i TAR come organi generali di giustizia amministrativa di primo grado (art. 2, l. n. 1034/1971). Di conseguenza, il Consiglio di Stato assunse la configurazione di giudice essenzialmente d'appello (art. 28, comma 2, l. n. 1034/1971).

Inoltre, la l. n. 1034/1971 ampliò le materie devolute alla giurisdizione (sia "di legittimità" sia "esclusiva" – su queste definizioni torneremo più avanti).

Infine, la legge n. 1034/1971 reimpose i rapporti tra ricorsi amministrativi, oggetto di una disciplina generale organica ad opera del quasi coevo D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e ricorso giurisdizionale. L'art. 20 della Legge 1034/1971 pose il principio della facoltatività del previo esperimento del ricorso gerarchico e confermò la regola dell'alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale.

Nel Trentino-Alto Adige il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, istituì il Tribunale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige (per la provincia di Trento) e la sezione autonoma di Bolzano (che in realtà è un tribunale a sé stante), composta da sei magistrati, di cui tre di lingua tedesca nominati dal governo con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano.

Il d.lgs. n. 80/1998 ampliò in modo significativo le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (servizi pubblici, urbanistica ed

16

edilizia richiamate negli artt. 33 e 34) prevedendo anche che in esse il giudice «dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto» (art. 35).

La legge 21 luglio 2000, n. 205 introdusse una serie di novità, confluite e razionalizzate poi nel Codice del 2010, con l'obiettivo di accrescere l'effettività della tutela offerta dal giudice amministrativo.

In particolare, al fine di poter operare una ricostruzione più completa del fatto, al giudice amministrativo venne attribuito il potere di disporre la consulenza tecnica (art. 1, comma 2, e art. 16) e, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, di assumere tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento (art. 7, comma 3, lett. c) che novella l'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998. **La legge n. 205 del 2000 ampliò il ventaglio delle azioni che possono essere esperite nell'ambito della competenza generale di legittimità prevedendo che possa essere proposta, in aggiunta alla tradizionale azione di annullamento, l'azione risarcitoria, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.**

A proposito dell'azione risarcitoria, la legge n. 205 risolse in modo definitiva la questione, oggetto di aspri contrasti giurisprudenziali, se essa dovesse rientrare nella competenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo. A favore della prima soluzione si era pronunciata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di

cassazione n. 500 del 1999, che affermò il principio della risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi ad opera di provvedimenti amministrativi illegittimi.

* * *

Nel 2009 il Parlamento delegò il Parlamento al riordino della normativa processuale, ponendo una serie di criteri ad ampio raggio «al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele» (art. 44, comma 2, lett. a), legge 18 giugno 2009, n. 69). La legge di delega prevedeva che si potesse demandare la predisposizione dello schema di decreto legislativo delegato al Consiglio di Stato anche con l'ausilio di una commissione di esperti esterni.

18

La codificazione delle disposizioni sul processo amministrativo costituisce un evento epocale nell'evoluzione della giustizia amministrativa perché il Codice non ha operato solo un riordino e una razionalizzazione della normativa esistente alla luce di principi giurisprudenziali. Al contrario, pur non spezzando la linea di continuità con la tradizione, il Codice accoglie definitivamente la concezione soggettiva della tutela, introduce azioni e strumenti processuali volti a garantire una tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive, cogliendo

appieno lo spirito della Costituzione, attinge alla ricca esperienza del codice di procedura civile, pur con gli adattamenti necessari.

Il Codice ha ricevuto sino a oggi un'applicazione per lo più all'insegna della continuità con l'esperienza precedente. Per esempio, come si vedrà, le azioni risarcitorie e di adempimento non sembrano essere sufficientemente valorizzate. Strumenti innovativi come la consulenza tecnica d'ufficio (o anche la verifica) non sono utilizzati con frequenza.

Tuttavia, il Codice reca in sé potenzialità che si manifesteranno nel lungo termine, come già accaduto con le leggi fondamentali nella storia della giustizia amministrativa, e che la giurisprudenza ha già iniziato a trarre. Anche la dottrina ha ora a disposizione un ampio materiale normativo da sistematizzare, anche aggiornando le proprie ricostruzioni teoriche.

19

Può concludere - Efficienza.

24, 101, 103 e 111, 113

della Costituzione riguardano Decreti
magistrati, anche quelli amministrativi.
Struttura -

Gli articoli 100 e 108 riguardano
i giudici amministrativi
(~~la parte prima~~)

L. 18.10.20
n.1

Cont. eva
24
101

103

INTERO PROVVEDIMENTO

111

113

EPIGRAFE

EPIGRAFE:

Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948 12. [1] La Costituzione è stata pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria. [2] E' stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il testo di legge costituzionale recante: «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021. Precedentemente è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il testo di legge costituzionale, recante « Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato in G.U. 12 ottobre 2019, n. 240. Ai sensi dell'art. 138 Cost. era stato indetto per il 29 marzo 2020 referendum popolare confermativo con d.P.R. 20 gennaio 2020 (G.U. 29 gennaio 2020, n. 23), ma successivamente il d.P.R. 5 marzo 2020 (G.U. 6 marzo 2020, n. 57) ha disposto la revoca del suddetto d.P.R. 28 gennaio 2020. Infine, l'art. 81 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che: « 1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso ». Da ultimo, con il d.P.R. 17 luglio 2020 (G.U. 18 luglio 2020, n. 180), è stato indetto il referendum

popolare confermativo relativo all'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale per il 20 e 21 settembre 2020. V. anche l'art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in relazione all'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel predetto referendum confermativo. Era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 15 aprile 2016, n. 88. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 4 dicembre 2016, il Ministero della giustizia, con Comunicato pubblicato in G.U. 7 febbraio 2017, n. 31, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».

Precedentemente era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Modifiche alla Parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 18 novembre 2005, n. 269. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 25-26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».

PARTE PRIMA
TITOLO I
ARTICOLO N.24

[I] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. [II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. [III] Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1). [IV] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. (1) V. artt. 74-115, 118-136, 141, 158, 166, 201, 279 e 294 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PARTE SECONDA
TITOLO IV
SEZIONE I
ARTICOLO N.101

[I] La giustizia è amministrata in nome del popolo. [II] I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ARTICOLO N.103

[I] Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. [II] La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. [III] I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

SEZIONE II ARTICOLO N.111

[I] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1). [II] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (1). [III] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1). [IV] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1). [V] La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1) (2). [VI] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. [VII] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. [VIII] Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (1) Comma premesso dall'art. 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 2. V. l. 24 marzo 2001, n. 89. (2) Per l'applicazione dei principi dei commi da 1 a 5 ai procedimenti penali in corso all'entrata in vigore della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, v. l'art. 2 della predetta legge, nonché il d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2000, n. 35.

ARTICOLO N.113

[I] Contro gli atti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. [II] Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. [III] La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.